

Ammissione allo stato passivo - Ricognizione di debito - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione del rapporto fondamentale - Opponibilità al curatore - Prova contraria - Onere a carico del curatore.

Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito.

La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2431 del 04/02/2020 (Rv. 656986 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1988](#), [Cod Civ art 2704](#), [Dlgs 14 2019 art 201](#)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE

PASSIVITA' FALLIMENTARI

AMMISSIONE AL PASSIVO